



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.73 del 20/02/2018 – 13/04/2018 Udienza pubblica del 20/02/2018
Massima n. 1:	Titolo : Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Modalità di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti in materia di canoni di concessioni demaniali marittime – illegittimità - Testo : E' costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (Legge di stabilità 2014) , nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013, concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato, titolari dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La natura civilistica e processuale della norma contestata ne comporta, infatti, la necessaria uniformità di applicazione alle analoghe situazioni pendenti e ciò anche avendo riguardo alla sostanziale uniformità degli interessi dei concessionari e degli enti pubblici potenzialmente beneficiari del meccanismo transattivo ivi descritto.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (Legge di stabilità 2014) Parametri costituzionali: Art. 3 della Costituzione



Massima n. 2:	Titolo : Finanza pubblica - Ricorso promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - modalità di definizione agevolata dei procedimenti giudiziari pendenti in materia di canoni di concessioni demaniali marittime – non fondatezza. Testo : Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (Legge di stabilità 2014), in riferimento all'art.3 della Costituzione ed agli articoli 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze dati in gestione alla Regione. Per ciò che riguarda, infatti, la categoria dei beni demaniali statali gestiti dalla Regione, la norma vigente già comprende la facoltà degli interessati di pervenire ad una definizione agevolata in favore dello Stato. Pertanto, poiché le potestà di determinazione e riscossione del canone seguono la titolarità del bene e non quella della gestione, ne consegue la non fondatezza delle doglianze regionali anche in termini di rivendicazione dei pertinenti introiti.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art. 1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 14 (Legge di stabilità 2014) Parametri costituzionali: Art. 3 della Costituzione ed articoli 48 e seguenti della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista

Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp.: Marina Valli
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
tel 091.7074 874 - e.mail : marina.valli@regione.sicilia.it
U.R.P. Tel 091 7074805/828 - fax 091.7074827 – e.mail: urp@regione.sicilia.it